

PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTO ARBITRALE

Numero articolo	Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 2 ORGANIZZAZIONE</p>	<p>- Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i suoi organi, che si distinguono in:</p> <p>a) Organi Primari:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara 2) Il Presidente del Collegio 3) La Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.)</p> <p>b) Organi Complementari</p> <p style="margin-left: 40px;">1) I Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.)</p>	<p>Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i suoi organi, che si distinguono in:</p> <p>b) Organi Primari:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara 2) <u>La Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.)</u> 3) <u>Il Presidente del Collegio</u></p> <p>c) Organi Complementari</p> <p style="margin-left: 40px;">1) I Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.)</p>
<p>ART 6 PARTECIPAZIONE, VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEI LAVORI</p>	<p>- All'Assemblea partecipano, con diritto a voto, gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari, Giudici Arbitri Benemeriti, Giudici Arbitri, possono assistere quelli in aspettativa, gli altri Ufficiali di Gara, delle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri ed eventuali altri che la Direzione Arbitrale Canoa ritenesse opportuno invitare.</p> <p>E' preclusa comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione comminati dai competenti organi.</p> <p>Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Ufficiali di Gara aventi diritto a voto intervenuti.</p> <p>Nella sola ipotesi di Assemblea elettiva, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un terzo degli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea decide validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di elezione del Presidente del Collegio.</p> <p>L'Assemblea è dichiarata aperta dall'Organo che l'ha convocata (o da chi ne fa le veci) che assume la Presidenza provvisoria e, constatata la validità della seduta, invita gli Ufficiali di Gara, aventi diritto al voto, ad eleggere per acclamazione, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e da tre scrutatori.</p> <p>Le votazioni si svolgono generalmente per alzata di mano.</p> <p>Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto si effettuano a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo degli Ufficiali di Gara.</p> <p>Le votazioni elettive del Presidente del Collegio e dei Consiglieri</p>	<p>All'Assemblea partecipano, con diritto a voto, gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari, Giudici Arbitri Benemeriti, Giudici Arbitri, possono assistere quelli in aspettativa, gli altri Ufficiali di Gara, delle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri ed eventuali altri che la Direzione Arbitrale Canoa ritenesse opportuno invitare.</p> <p>E' preclusa comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione comminati dai competenti organi.</p> <p>Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Ufficiali di Gara aventi diritto a voto intervenuti.</p> <p>Nella sola ipotesi di Assemblea elettiva, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un terzo degli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea decide validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di elezione del Presidente del Collegio.</p> <p>L'Assemblea è dichiarata aperta dall'Organo che l'ha convocata (o da chi ne fa le veci) che assume la Presidenza provvisoria e, constatata la validità della seduta, invita gli Ufficiali di Gara, aventi diritto al voto, ad eleggere per acclamazione, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e da tre scrutatori.</p> <p>Le votazioni si svolgono generalmente per alzata di mano.</p> <p>Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto, si effettuano a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo degli Ufficiali di Gara <u>aventi diritto al voto, purché ci sia il numero legale.</u></p> <p>Le votazioni elettive del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della</p>

	<p>della Direzione Arbitrale Canoa, devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe.</p> <p>Per le elezioni del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa, gli Ufficiali di Gara, aventi diritto al voto, potranno esprimere una sola preferenza per ogni voto.</p> <p>Per i compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e per quanto non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme dello Statuto Federale e del Regolamento Federale.</p>	<p>Direzione Arbitrale Canoa, devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe.</p> <p>Per le elezioni del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa, gli Ufficiali di Gara, aventi diritto al voto, potranno esprimere una sola preferenza per ogni voto.</p> <p>Per i compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e per quanto non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme dello Statuto Federale e del Regolamento Federale.</p>
<p>ART. 7 - FUNZIONI</p>	<p>Il Presidente rappresenta il Collegio degli Ufficiali di Gara, ed è responsabile del funzionamento del Collegio di fronte all'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed al Consiglio Federale.</p> <p>Convoca e presiede la Direzione Arbitrale Canoa e convoca l'Assemblea degli Ufficiali di Gara, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.</p> <p>Vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Ufficiali di Gara.</p> <p>In caso d'estrema urgenza può assumere iniziative o deliberare su materie rientranti fra le competenze della Direzione Arbitrale Canoa, con l'obbligo di sottoporre alla ratifica della medesima Direzione Arbitrale Canoa le determinazioni adottate nella prima riunione.</p> <p>In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri della D.A.C. si avrà l'immediata decadenza della stessa, compreso il Presidente, che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri, si avrà decadenza della Direzione stessa, ma non del Presidente, che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà eleggere i nuovi Consiglieri.</p> <p>La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o altro motivo, comporta la decadenza dell'intera Direzione Arbitrale.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica del Presidente, l'intera Direzione Arbitrale Canoa resta in carica fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>Nei casi d'assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Collegio, le funzioni vicarie sono assunte dal Vicepresidente.</p> <p>Nel caso d'impedimento definitivo del Presidente del Collegio, come nel caso del comma 6 sopraevidenziato, il Vicepresidente è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni dall'evento, dell'Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di Gara che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni.</p>	<p>Il Presidente rappresenta il Collegio degli Ufficiali di Gara, ed è responsabile del funzionamento del Collegio di fronte all'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed al Consiglio Federale, <u>al quale partecipa con parere consultivo.</u></p> <p>Convoca e presiede la Direzione Arbitrale Canoa e convoca l'Assemblea degli Ufficiali di Gara, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.</p> <p>Vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Ufficiali di Gara.</p> <p>In caso d'estrema urgenza può assumere iniziative o deliberare su materie rientranti fra le competenze della Direzione Arbitrale Canoa, con l'obbligo di sottoporre alla ratifica della medesima Direzione Arbitrale Canoa le determinazioni adottate nella prima riunione.</p> <p>In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri della D.A.C. si avrà l'immediata decadenza della stessa, compreso il Presidente, che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri, si avrà decadenza della Direzione stessa, ma non del Presidente, che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà eleggere i nuovi Consiglieri.</p> <p>La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o altro motivo, comporta la decadenza dell'intera Direzione Arbitrale.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica del Presidente, l'intera Direzione Arbitrale Canoa resta in carica fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>Nei casi d'assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Collegio, le funzioni vicarie sono assunte dal Vicepresidente.</p> <p>Nel caso d'impedimento definitivo del Presidente del Collegio, come nel caso del comma 6 sopraevidenziato, il Vicepresidente è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni dall'evento, dell'Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di Gara che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni.</p>

<p>ART. 8 – ELEZIONE</p>	<p>Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli Ufficiali di Gara indetta nell'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici, e nelle ipotesi previste dall'Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di Gara.</p> <p>Per l'elezione del Presidente del Collegio in prima votazione occorre la maggioranza assoluta dei voti, qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi.</p> <p>In caso di parità si ricorre nuovamente al ballottaggio.</p> <p>Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi sia un solo candidato, per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>I Consiglieri sono votati a scrutinio segreto e risultano eletti, al primo scrutinio, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità, per alcuni od anche per tutti i posti disponibili, si procede al ballottaggio, in caso d'ulteriore parità sarà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro ed in via subordinata d'età.</p> <p>Il Presidente ed i Consiglieri potranno venire eletti per non più di due mandati consecutivi.</p>	<p>Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli Ufficiali di Gara indetta nell'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici, e nelle ipotesi previste dall'Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di Gara.</p> <p>Per l'elezione del Presidente del Collegio in prima votazione occorre la maggioranza assoluta dei voti, qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi.</p> <p>In caso di parità si ricorre nuovamente al ballottaggio.</p> <p>Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi sia un solo candidato, per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>I Consiglieri vengono votati a scrutinio segreto e risultano eletti, al primo scrutinio, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità, per alcuni od anche per tutti i posti disponibili, si procede al ballottaggio, in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro ed in via subordinata di età.</p> <p><u>La carica di Presidente normalmente può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi; è consentito un terzo consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Eventuali ulteriori mandati consecutivi potranno esserci solo se dall'esito delle votazioni il Presidente venga eletto con un suffragio non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.</u></p> <p><u>(art. 16 L. n° 15 del 8/01/2004)</u></p> <p><u>Sono ineleggibili e incompatibili con la carica di Presidente o Consigliere tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la Federazione.</u></p>
<p>ART. 11 COMPETENZE</p>	<p>– La Direzione Arbitrale Canoa dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indice le Assemblee degli Ufficiali di Gara e ne compila l'Ordine del Giorno, salvo i casi relativi alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria; 2) Predisporre, su proposta del Presidente del Collegio, la relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara; 	<p>La Direzione Arbitrale Canoa dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indice le Assemblee degli Ufficiali di Gara e ne compila l'Ordine del Giorno, salvo i casi relativi alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria; 2) Predisporre, su proposta del Presidente del Collegio, la relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara;

	<p>3) Determina il programma di attività del Collegio per l'anno successivo e le relative variazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;</p> <p>4) Cura l'aggiornamento ed il perfezionamento degli Ufficiali di Gara nomina le Commissioni didattiche, tecniche e d'esame;</p> <p>5) Nomina i Fiduciari Arbitrali Regionali e può revocarli con atto motivato;</p> <p>6) Propone al Consiglio Federale la nomina degli Ufficiali di Gara;</p> <p>7) Concede le abilitazioni arbitrali:</p> <p>a) Olimpica (Velocità, Maratona e Fondo)</p> <p>b) Discesa e Slalom</p> <p>c) Polo</p> <p>Le abilitazioni praticate non dovranno essere più di due contemporaneamente.</p> <p>Qualora un Ufficiali di Gara intendesse procedere all'acquisizione di una ulteriore abilitazione, dovrà necessariamente sostenere un esame di qualificazione nella specialità richiesta, che verrà concessa solo al superamento dell'esame.</p> <p>All'inizio di ogni anno, chi è in possesso di tre abilitazioni, deve comunicare per iscritto alla Direzione Arbitrale Canoa quali sono le due che intende praticare.</p> <p>8) Designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia;</p> <p>9) Segnala al Consiglio Federale i nominativi degli Ufficiali di Gara abilitati per le gare all'estero;</p> <p>10) Può presenziare alle gare per osservare i servizi arbitrali e lo svolgimento delle competizioni;</p> <p>11) Colloca gli Ufficiali di Gara in posizione di aspettativa;</p> <p>12) Funge da organo disciplinare, per fatti esclusivamente tecnici, nei confronti degli Ufficiali di Gara;</p> <p>13) Ratifica i provvedimenti adottati in caso di estrema urgenza dal Presidente;</p> <p>14) Può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Presidente del Collegio;</p> <p>15) Vigila sull'osservanza del presente Regolamento Arbitrale;</p> <p>16) Elegge tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario del Collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo; - Il Segretario firma gli atti ordinari, cura l'archiviazione degli atti del Collegio e svolge i compiti attribuitigli dalla Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio 	<p>3) Determina il programma di attività del Collegio per l'anno successivo e le relative variazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;</p> <p>4) Cura l'aggiornamento ed il perfezionamento degli Ufficiali di Gara nomina le Commissioni didattiche, tecniche e d'esame;</p> <p>5) Nomina i Fiduciari Arbitrali Regionali e può revocarli con atto motivato;</p> <p>6) Propone al Consiglio Federale la nomina degli Ufficiali di Gara;</p> <p>7) Concede le abilitazioni arbitrali:</p> <p>a) Olimpica (Velocità, Maratona e Fondo)</p> <p>b) <u>Fluviale</u> (Discesa e Slalom)</p> <p>c) Polo</p> <p>Le abilitazioni praticate non dovranno essere più di due contemporaneamente.</p> <p>Qualora un Ufficiali di Gara intendesse procedere all'acquisizione di una ulteriore abilitazione, dovrà necessariamente sostenere un esame di qualificazione nella specialità richiesta, che verrà concessa solo al superamento dell'esame.</p> <p>All'inizio di ogni anno, chi è in possesso di tre abilitazioni, deve comunicare per iscritto alla Direzione Arbitrale Canoa quali sono le due che intende praticare</p> <p><u>Dopo due anni di mancata disponibilità all'arbitraggio l'abilitazione può essere annullata dalla D.A.C.. Qualora l'Ufficiale di Gara intenda riacquisire l'abilitazione sarà sottoposto ad una prova pratica sotto la supervisione del Consigliere di settore.</u></p> <p>8) Designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia;</p> <p>9) Segnala al Consiglio Federale i nominativi degli Ufficiali di Gara abilitati per le gare all'estero;</p> <p>10) Può presenziare alle gare per osservare i servizi arbitrali e lo svolgimento delle competizioni;</p> <p>11) Colloca gli Ufficiali di Gara in posizione di aspettativa;</p> <p>12) Funge da organo disciplinare, per fatti esclusivamente tecnici, nei confronti degli Ufficiali di Gara;</p> <p>13) Ratifica i provvedimenti adottati in caso di estrema urgenza dal Presidente;</p> <p>14) Può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Presidente del Collegio;</p> <p>15) Vigila sull'osservanza del presente Regolamento Arbitrale;</p> <p>16) Elegge tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario del Collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo; - Il Segretario firma gli atti ordinari, cura l'archiviazione degli atti del Collegio e svolge i compiti attribuitigli dalla Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio
--	--	--

<p>ART. 12 DECADENZA</p>	<p>– La Direzione Arbitrale Canoa decade:</p> <p>a) Per cessazione dalla carica del Presidente del Collegio, per qualsiasi motivo;</p> <p>b) Per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Ufficiali di Gara della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso Il quorum richiesto per comportare la mancata approvazione è costituito dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati aventi diritto al voto;</p> <p>c) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri o per dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri.</p> <p>In caso di decadenza della Direzione Arbitrale Canoa per qualsiasi motivo, dovrà essere indetta entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà aver luogo entro trenta giorni successivi.</p> <p>L'ordinaria amministrazione del Collegio nel periodo precedente l'Assemblea Straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, spetterà all'intera Direzione Arbitrale Canoa; 2) Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade l'intera Direzione Arbitrale Canoa compreso il Presidente, spetterà al Presidente decaduto; 3) Nel caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade la Direzione Arbitrale Canoa, ma non il Presidente, spetterà al Presidente in carica; 4) Nel caso della mancata approvazione della relazione tecnica e morale, spetterà all'intera Direzione Arbitrale Canoa. <p>Decade inoltre il componente la Direzione Arbitrale Canoa che, salvo casi di forza maggiore, risulti assente a tre riunioni, anche se non consecutive, dell'organo.</p>	<p>La Direzione Arbitrale Canoa decade:</p> <p>a) Per cessazione dalla carica del Presidente del Collegio, per qualsiasi motivo;</p> <p>b) <u>Per mancata approvazione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto da parte dell'Assemblea validamente costituita;</u></p> <p>c) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri o per dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri.</p> <p>In caso di decadenza della Direzione Arbitrale Canoa per qualsiasi motivo, dovrà essere indetta entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà aver luogo entro trenta giorni successivi.</p> <p>L'ordinaria amministrazione del Collegio nel periodo precedente l'Assemblea Straordinaria <u>spetterà nel caso:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) D'impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, all'intera Direzione Arbitrale Canoa; 2) Di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade l'intera Direzione Arbitrale Canoa compreso il Presidente, al Presidente decaduto; 3) Di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade la Direzione Arbitrale Canoa, ma non il Presidente, al Presidente in carica; 4) Della mancata approvazione della relazione tecnica e morale, all'intera Direzione Arbitrale Canoa. <p><u>Inoltre decade</u> il componente la Direzione Arbitrale Canoa che, salvo casi di forza maggiore, risulti assente a tre riunioni <u>dell'organo</u>, anche se non consecutive, <u>nel corso del quadriennio</u>.</p>
<p>ART. 14 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</p>	<p>– Chi intende concorrere a rivestire la carica di Presidente del Collegio o di Consigliere della Direzione Arbitrale Canoa, dovrà porre formale candidatura, a mezzo lettera raccomandata A.R., farà fede il timbro postale d'arrivo o a mezzo lettera a mano alla Segreteria Federale, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara data che costituisce anche il punto di partenza per iniziare il conteggio inteso a stabilire se una data candidatura sia</p>	<p>Chi intende concorrere a rivestire la carica di Presidente del Collegio o di Consigliere della Direzione Arbitrale Canoa, dovrà porre formale candidatura, a mezzo lettera raccomandata A.R., farà fede il timbro postale d'arrivo o a mezzo lettera a mano alla Segreteria Federale, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara data che costituisce anche il punto di partenza per iniziare il conteggio inteso a stabilire se una data candidatura sia</p>

	<p>stata o meno presentata nei termini, secondo le norme del Regolamento Federale. Possono presentare la loro candidatura tutti gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri, Giudici Arbitri Onorari e Giudici Arbitri Benemeriti</p>	<p>stata o meno presentata nei termini, secondo le norme del Regolamento Federale. <u>Possono presentare la loro candidatura gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri, Giudici Arbitri Onorari e Giudici Arbitri Benemeriti</u></p>
<p>I FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI ART. 15 – FUNZIONI E DURATA</p>	<p>Nelle Regioni in cui siano presenti almeno cinque appartenenti al Collegio degli Ufficiali di Gara, la Direzione Arbitrale Canoa nomina un Fiduciario Arbitrale Regionale (F.A.R.). Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque appartenenti al Collegio degli Ufficiali di Gara, gli stessi saranno accorpate ad una Regione limitrofa L'incarico di F.A.R. ha la durata di un biennio solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico ed è rinnovabile. I Fiduciari Arbitrali Regionali, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa, coordinano l'attività arbitrale nel territorio di competenza, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Curano la formazione degli Ufficiali di Gara nelle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri; Designano le Giurie per le gare a carattere regionale e promozionale; Predispongono la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre alla Direzione Arbitrale Canoa; Curano l'aggiornamento dell'archivio arbitrale regionale; Svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio. 	<p>Nelle Regioni in cui siano presenti almeno cinque <u>Ufficiali di Gara</u>, la Direzione Arbitrale Canoa nomina un Fiduciario Arbitrale Regionale (F.A.R.). Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque <u>Ufficiali di Gara</u>, gli stessi saranno accorpate ad una Regione limitrofa. L'incarico di F.A.R. ha la durata di un biennio solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico ed è rinnovabile. I Fiduciari Arbitrali Regionali, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa, coordinano l'attività arbitrale nel territorio di competenza, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Curano la formazione degli Ufficiali di Gara nelle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri; Designano le Giurie per le gare a carattere regionale e promozionale; Predispongono la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre alla Direzione Arbitrale Canoa; Curano l'aggiornamento dell'archivio arbitrale regionale; Svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio. <u>In accordo con i Comitati Regionali cureranno annualmente la formazione e l'aggiornamento dell'albo dei C.A.R. e dei Master della Regione, in linea con l'apposito Regolamento C.A.R. – Master.</u> <u>Partecipano al Consiglio del Comitato Regionale con parere consultivo.</u>
<p>GLI UFFICIALI DI GARA – CATEGORIE ART. 17 – REQUISITI ED IMPEDIMENTI</p>	<p>Sono requisiti indispensabili per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara:</p> <ol style="list-style-type: none"> La cittadinanza italiana; La buona condotta civile e morale; Un grado di cultura adeguato alle funzioni; La perfetta conoscenza delle norme Federali; L'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni arbitrali; Avere svolto attività Federale, anche in altre Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. <p>Non possono ricoprire la carica di Ufficiale di Gara coloro che:</p>	<p>Sono requisiti indispensabili per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara:</p> <ol style="list-style-type: none"> La cittadinanza italiana; La buona condotta civile e morale; Un grado di cultura adeguato alle funzioni; La perfetta conoscenza delle norme Federali; L'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni arbitrali; Avere svolto attività Federale, anche in altre Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. <p>Non possono ricoprire la carica di Ufficiale di Gara coloro che:</p>

	<p>a) Non siano cittadini italiani; b) Abbiano riportato condanna per delitto doloso; c) Siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.</p>	<p>a) Non siano cittadini italiani; b) Abbiano riportato condanna per delitto doloso; c) Siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno d) <u>Svolgono attività agonistica di canoa.</u> e) <u>Ricoprono cariche federali elettive, tranne i casi di esonero previsti dal presente Regolamento.</u></p>
<p>ART.18 – DOVERI</p>	<p>Nell'assolvimento delle loro funzioni gli Ufficiali di Gara devono operare con lealtà ed imparzialità, rettitudine e moralità, ispirando le loro azioni al miglior spirito di collaborazione con tutti i tesserati. Devono osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni Federali con assoluto riserbo. Salvo espressa autorizzazione del Presidente del Collegio, debbono attenersi al segreto d'ufficio. Salvo casi di forza maggiore devono assolvere ogni incarico loro attribuito dai competenti organi del Collegio e partecipare alle riunioni arbitrali. Non possono svolgere attività agonistica di canoa e non possono partecipare a riunioni arbitrali canoistiche non indette dalla F.I.C.K.. Gli Ufficiali di Gara dovranno seguire le riunioni tecniche di aggiornamento che saranno indette allo scopo dalla Direzione Arbitrale Canoa. La non partecipazione a tali riunioni, sarà considerata come fattore negativo nei criteri che annualmente saranno indicati per addivenire alla composizione delle Giurie a carattere nazionale e inoltre non verranno chiamati per le commissioni di studio, didattiche, tecniche d'esami.</p>	<p>Nell'assolvimento delle loro funzioni gli Ufficiali di Gara devono operare con lealtà ed imparzialità, rettitudine e moralità, ispirando le loro azioni al miglior spirito di collaborazione con tutti i tesserati. Devono osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni Federali con assoluto riserbo. Salvo espressa autorizzazione del Presidente del Collegio, debbono attenersi al segreto d'ufficio. Salvo casi di forza maggiore devono assolvere ogni incarico loro attribuito dai competenti organi del Collegio e partecipare alle riunioni arbitrali. <u>Non possono partecipare a riunioni arbitrali canoistiche non indette dalla F.I.C.K..</u> Gli Ufficiali di Gara dovranno seguire le riunioni tecniche di aggiornamento che saranno indette allo scopo dalla Direzione Arbitrale Canoa. La non partecipazione a tali riunioni, sarà considerata come fattore negativo nei criteri che annualmente saranno indicati per addivenire alla composizione delle Giurie a carattere nazionale e inoltre non saranno chiamati per le commissioni di studio, didattiche, tecniche d'esami.</p>
<p>ART. 20 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ASPIRANTI ARBITRI”</p>	<p>La Direzione Arbitrale Canoa, in armonia con il programma di attività del Collegio degli Ufficiali di Gara, approvato dal Consiglio Federale, promuove periodicamente la realizzazione di corsi per la categoria Aspiranti Arbitri. Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti, di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, che non ricoprano cariche federali elettive. La domanda di ammissione, presentata al Comitato Regionale, istruita dal competente Fiduciario Arbitrale Regionale, viene trasmessa alla Segreteria Federale e sottoposta al vaglio insindacabile della Direzione Arbitrale Canoa, che la accoglie o la rigetta con atto motivato. I candidati ammessi che abbiano regolarmente partecipato al corso formativo e che abbiano superato l'esame di idoneità vengono</p>	<p>La Direzione Arbitrale Canoa, in armonia con il programma di attività del Collegio degli Ufficiali di Gara, approvato dal Consiglio Federale, promuove periodicamente la realizzazione di corsi per la categoria Aspiranti Arbitri. <u>Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti, di età compresa tra i 18 ed i 50 anni.</u> La domanda di ammissione, <u>istruita dal competente Fiduciario Arbitrale Regionale, viene sottoposta al vaglio insindacabile della Direzione Arbitrale Canoa,</u> che la accoglie o la rigetta con atto motivato. I candidati ammessi che abbiano regolarmente partecipato al corso formativo e che abbiano superato l'esame di <u>idoneità, sono nominati Aspiranti Arbitri.</u></p>

	<p>nominati nella categoria degli Aspiranti Arbitri.</p> <p>Gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri durano in carica un anno, durante il quale vengono destinati ad assolvere incarichi arbitrali regionali in graduale responsabilità perfezionando la loro preparazione.</p> <p>Al termine dell'anno gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri vengono invitati a sostenere l'esame di abilitazione arbitrale, il cui superamento determina la nomina nella categoria degli Arbitri.</p> <p>L'esito negativo dell'esame o l'assenza ripetuta ed ingiustificata comporta la perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.</p>	<p><u>L'esame per l'ottenimento della qualifica di Aspirante Arbitro sarà effettuato dal Fiduciario Arbitrale Regionale, dopo autorizzazione della D.A.C..</u></p> <p>Gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri durano in carica un anno, durante il quale vengono destinati ad assolvere incarichi arbitrali regionali di graduale responsabilità perfezionando la loro preparazione.</p> <p>Al termine dell'anno gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri vengono invitati a sostenere l'esame di abilitazione arbitrale, il cui superamento determina la nomina ad Arbitro.</p> <p>L'esito negativo dell'esame o l'assenza ripetuta ed ingiustificata comporta la perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.</p>
<p>ART. 21 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ARBITRI”</p>	<p>La qualifica di Ufficiale di Gara appartenente alla categoria di Arbitro consente l'espletamento delle funzioni arbitrali nelle competizioni delle specialità per cui è stato abilitato, con mansioni ausiliarie, specie nelle competizioni a carattere regionale, ed eventualmente con mansioni direttive, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>Dopo almeno quattro anni di attività ininterrotta l'Ufficiale di Gara appartenente alla categoria di Arbitro potrà presentare domanda di ammissione all'esame di qualificazione arbitrale per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro, l'accettazione della domanda è ad insindacabile giudizio della Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>La reiezione della domanda va motivata.</p> <p>L'esame, effettuato con la direzione di almeno un Consigliere della Direzione Arbitrale Canoa, deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.</p> <p>Il mancato superamento o la mancata partecipazione dell'esame di qualificazione arbitrale non determina la perdita della qualifica di Ufficiale di Gara della categoria degli Arbitri e il candidato non potrà essere ammesso ad un successivo esame di qualificazione prima che sia trascorso un anno.</p> <p>Gli Ufficiali di Gara appartenenti alla categoria degli Arbitri al superamento del 70° anno di età cessano di far parte del Collegio.</p>	<p>La qualifica di Ufficiale di Gara appartenente alla categoria di Arbitro consente l'espletamento delle funzioni arbitrali nelle competizioni delle specialità per cui è stato abilitato, con mansioni ausiliarie, specie nelle competizioni a carattere regionale, ed eventualmente con mansioni direttive, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p><u>Dopo quattro stagioni agonistiche di attività ininterrotta nella qualifica di Arbitro</u>, potrà presentare domanda di ammissione all'esame di qualificazione arbitrale per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro. L'accettazione della domanda è ad insindacabile giudizio della Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>La reiezione della domanda va motivata <u>e comunicata a mezzo raccomandata r.r.</u></p> <p>L'esame, effettuato con la direzione di almeno <u>un membro</u> dalla Direzione Arbitrale Canoa, deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.</p> <p>Il mancato superamento o la mancata partecipazione dell'esame di qualificazione arbitrale non determina la perdita <u>della qualifica già maturata</u> ed il candidato non potrà essere ammesso ad un successivo esame di qualificazione prima che sia trascorso un anno <u>agonistico</u>.</p> <p>Gli Arbitri al superamento del 70° anno d'età cessano di far parte del Collegio, <u>e saranno inseriti automaticamente, ameno che non ne facciano espressa rinuncia, nell'albo dei Collaboratori Regionali con la qualifica di Master.</u></p>
<p>ART. 22 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “GIUDICI ARBITRI”</p>	<p>Gli Ufficiali di Gara appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri sono abilitati alla direzione ed all'arbitraggio di qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale.</p> <p>Partecipano attivamente all'attività tecnico/organizzativa del Collegio</p>	<p><u>Gli Ufficiali di Gara appartenenti alla categoria Giudici Arbitri, sono abilitati alla direzione ed all'arbitraggio di qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale. Partecipano attivamente all'attività tecnico/organizzativa del</u></p>

	<p>e possono essere designati come membri di Commissioni didattiche e d'esame. Gli appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri al superamento del 70° anno di età decadono dal Collegio.</p>	<p><u>Collegio e possono essere designati come membri di Commissioni didattiche e d'esame.</u></p>
<p>ART. 23 – ATTIVITA' ARBITRALE INTERNAZIONALE</p>	<p>Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri che abbiano maturato un quinquennio di anzianità nella qualifica, possono presentare alla Direzione Arbitrale Canoa domanda di ammissione all'esame di abilitazione internazionale. La Direzione Arbitrale Canoa sottopone il candidato ad un esame di idoneità, ed in caso di esito positivo dell'esame, inoltra la domanda al Consiglio Federale, per la successiva presentazione all'I.C.F.. Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni Internazionali, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, vengono segnalati dal Consiglio Federale all'I.C.F. ed all'E.C.A. per l'attività internazionale in Italia ed all'estero. Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni Internazionali vengono inoltre designati dalla Direzione Arbitrale Canoa per la direzione e l'arbitraggio delle competizioni organizzate dalla F.I.C.K. con particolare riguardo a quelle a carattere nazionale. Per le gare internazionali, organizzate da I.C.F. ed E.C.A., che si svolgono in Italia, alle designazioni provvederanno gli stessi organismi. La Direzione Arbitrale Canoa collaborerà con tali organismi per eventualmente fornire ulteriori Giudici Arbitri supplementari per tali manifestazioni.</p>	<p>I Giudici Arbitri che abbiano maturato un <u>triennio</u> d'anzianità nella qualifica, possono presentare alla Direzione Arbitrale Canoa domanda d'ammissione all'esame d'abilitazione internazionale. <u>La Direzione Arbitrale Canoa dopo aver considerato le reali necessità nell'ambito della disciplina interessata, può decidere, ad insindacabile parere, se accettare la domanda ed eventualmente anche di abbreviare il tempo previsto.</u> <u>In ogni caso il candidato viene sottoposto</u> a sottoporsi ad un esame d'idoneità, ed in caso di esito positivo, la D.A.C. trasmette la domanda al Consiglio Federale, per la successiva presentazione all'I.C.F.. <u>Il candidato non potrà ripresentare la domanda prima che sia trascorso un anno agonistico dal mancato superamento, o dalla mancata partecipazione all'esame di qualificazione.</u> Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni Internazionali, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, sono segnalati dal Consiglio Federale all'I.C.F. ed all'E.C.A. per l'attività internazionale in Italia ed all'estero. Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni Internazionali sono inoltre designati dalla Direzione Arbitrale Canoa per la direzione e l'arbitraggio delle competizioni organizzate dalla F.I.C.K. con particolare riguardo a quelle a carattere nazionale. Per le gare internazionali, organizzate da I.C.F. ed E.C.A., che si svolgono in Italia, alle designazioni provvederanno gli stessi organismi. La Direzione Arbitrale Canoa <u>collaborerà nel designare ulteriori</u> Giudici Arbitri per tali manifestazioni.</p>
<p>ART. 25 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “GIUDICI ARBITRI ONORARI”</p>	<p>Gli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti nell'attività del Collegio, dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, potranno essere nominati dal Consiglio Federale, e proclamati dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, nella categoria dei Giudici Arbitri Onorari. Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari potranno essere designati dalla Direzione Arbitrale Canoa:</p> <p>a) Per incarichi a carattere organizzativo quali:</p> <p>a/1) Membro di Commissioni d'esame;</p>	<p>Gli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti nell'attività del Collegio, dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, potranno essere nominati dal Consiglio Federale, e proclamati dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, nella categoria dei Giudici Arbitri Onorari. Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari potranno essere designati dalla Direzione Arbitrale Canoa:</p> <p>b) Per incarichi a carattere organizzativo quali:</p> <p>a/1) Membro di Commissioni d'esame;</p>

	<p>a/2) Supervisore alla gare sia Nazionali che Regionali a/3) Membro di Gruppi di lavoro.</p> <p>b) Per incarichi a carattere tecnico quali:</p> <p>b/1) Relatore in riunioni didattiche e tecniche; b/2) Preparatore degli Ufficiali di Gara della categoria degli Aspiranti Arbitri; b/3) Ogni incarico che la Direzione Arbitrale Canoa ritiene affidare; b/4) Partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico fino al compimento del 70° anno.</p>	<p>a/2) Supervisore alla gare sia Nazionali che Regionali a/3) Membro di Gruppi di lavoro.</p> <p>b) Per incarichi a carattere tecnico quali:</p> <p>b/1) Relatore in riunioni didattiche e tecniche; b/2) Preparatore degli Ufficiali di Gara della categoria degli Aspiranti Arbitri; b/3) Ogni incarico che la Direzione Arbitrale Canoa ritiene affidare; b/4) <u>Partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico.</u></p>
<p>ART. 26 – ATTIVITA' ARBITRALE</p>	<p>L'attività arbitrale agonistica Federale si esplica nelle competizioni Internazionali, Nazionali e Regionali svolgendo gli incarichi Arbitrali direttivi, ausiliari e di collaboratore dell'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria.</p> <p>Ogni Ufficiale di Gara deve tempestivamente segnalare alla Direzione Arbitrale Canoa l'eventuale motivata indisponibilità ad assolvere incarichi arbitrali in determinati giorni o periodi, presentando per scritto, seguendo le indicazioni comunicate ogni inizio stagione, alla Direzione Arbitrale Canoa la dichiarazione di disponibilità.</p> <p>Gli Ufficiali di Gara devono presentarsi puntualmente all'ora e nel luogo previsti dalla lettera di convocazione.</p> <p>Durante lo svolgimento della competizione dipendono esclusivamente dall'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria, senza il cui assenso non possono assentarsi dalla propria postazione e dal campo di gara prima del termine delle gare.</p> <p>Gli Ufficiali di Gara che abbiano diretto una gara devono redigere il Rapporto Arbitrale, in forma chiara ed esauriente riportando in modo oggettivo e con precisione i dati richiesti, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>L'eventuale indisponibilità ad arbitrare una gara, deve essere tempestivamente comunicata e motivata in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali gli Ufficiali di Gara devono indossare obbligatoriamente la divisa arbitrale prevista dalla Direzione Arbitrale Canoa e assegnata in dotazione.</p>	<p>L'attività arbitrale agonistica Federale si esplica nelle competizioni Internazionali, Nazionali e Regionali svolgendo gli incarichi Arbitrali direttivi, ausiliari e di collaboratore dell'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria.</p> <p>Ogni Ufficiale di Gara deve tempestivamente segnalare alla Direzione Arbitrale Canoa l'eventuale motivata indisponibilità ad assolvere incarichi arbitrali in determinati giorni o periodi, <u>presentando, alla Direzione Arbitrale Canoa la dichiarazione di disponibilità, seguendo le indicazioni comunicate ogni inizio stagione.</u></p> <p>Gli Ufficiali di Gara devono presentarsi puntualmente all'ora e nel luogo previsti dalla lettera di convocazione.</p> <p>Durante lo svolgimento della competizione dipendono esclusivamente dall'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria, senza il cui assenso non possono assentarsi dalla propria postazione e dal campo di gara prima del termine delle gare.</p> <p>Gli Ufficiali di Gara che abbiano diretto una gara devono redigere il Rapporto Arbitrale, in forma chiara ed esauriente riportando in modo oggettivo e con precisione i dati richiesti, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>L'eventuale indisponibilità ad arbitrare una gara, deve essere tempestivamente comunicata e motivata in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.</p> <p>Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali gli Ufficiali di Gara devono indossare obbligatoriamente la divisa arbitrale prevista dalla Direzione Arbitrale Canoa e assegnata in dotazione.</p>
<p>ART. 27 – ESONERO</p>	<p>Sono esonerati dall'attività arbitrale agonistica Nazionale durante il loro mandato:</p> <p>a) Il Presidente del Collegio; b) I Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa.</p>	<p>Sono esonerati dall'attività arbitrale agonistica Nazionale durante il loro mandato, <u>salvo casi di effettiva necessità;</u></p> <p>a) Il Presidente del Collegio; b) I Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa.</p>

<p>ART. 28 INCOMPATIBILITA'</p>	<p>– L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva. Pertanto sono incompatibili le cariche di coloro che appartengono ai seguenti consessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I componenti di Organi Centrali; b) I componenti di Organi periferici; c) I componenti gli Organi di Giustizia. <p>.I componenti di tali organi, in caso di elezione, dovranno optare o per l'attività arbitrale o per l'appartenenza all'organo stesso. Al termine del loro mandato elettivo, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara, solo se precedentemente appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri. L'eventuale non accettazione, da parte della Direzione Arbitrale Canoa di reinserimento, dovrà essere debitamente motivata.</p>	<p>L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva o di nomina. <u>Pertanto sono incompatibili le cariche come componenti degli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia</u> <u>Gli Ufficiali di Gara in questa posizione eletti o nominati dovranno optare per l'attività arbitrale o l'altra.</u> <u>Al termine del loro mandato elettivo o di nomina, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara.</u> L'eventuale non accettazione, da parte della Direzione Arbitrale Canoa di reinserimento, dovrà essere debitamente motivata.</p>
<p>ART. 29 ASPETTATIVA</p>	<p>– Sono collocati dalla Direzione Arbitrale Canoa in posizione di aspettativa gli Ufficiali di Gara che ne presentino domanda per particolari motivi. L'aspettativa può avere una durata massima di un anno, può essere prorogata una sola volta e per un solo anno, e non comporta in alcun caso maturazione di anzianità. Pertanto al termine di tale periodo, qualora non venga ripresa l'attività, si avrà la decadenza. L'aspettativa non può essere concessa agli Ufficiali di Gara delle categorie Aspiranti Arbitri ed Arbitri. L'Ufficiale di Gara che sia decaduto per aspettativa, in seguito a giustificati motivi, ritenuti validi dalla Direzione Arbitrale Canoa, può presentare domanda per essere ammesso ad un colloquio preliminare per il reinserimento nel Collegio degli Ufficiali di Gara, purché non abbia superato il 65° anno di età. Sulla domanda decide insindacabilmente la Direzione Arbitrale Canoa. Gli Ufficiali di Gara collocati in aspettativa possono assistere alle Assemblee, ma non hanno diritto a voto.</p>	<p>Sono collocati dalla Direzione Arbitrale Canoa in posizione di aspettativa <u>i Giudici Arbitri</u> che ne presentino domanda per particolari motivi. In ogni quadriennio l'aspettativa può avere una durata massima di un anno <u>solare, non frazionabile</u>, può essere prorogata per un ulteriore periodo di anno solare, e non comporta maturazione di anzianità. Pertanto al termine di tale periodo, qualora non venga ripresa l'attività, si avrà la decadenza. L'aspettativa non può essere concessa agli Ufficiali di Gara delle categorie Aspiranti Arbitri ed Arbitri. <u>Il Giudice Arbitro</u> che sia decaduto per aspettativa, in seguito a giustificati motivi, ritenuti validi dalla Direzione Arbitrale Canoa, può presentare domanda per essere ammesso ad un colloquio preliminare per il reinserimento nel Collegio degli Ufficiali di Gara, purché non abbia superato il 65° anno di età. Sulla domanda decide insindacabilmente la Direzione Arbitrale Canoa. Gli Ufficiali di Gara collocati in aspettativa possono assistere alle Assemblee, ma non hanno diritto a voto.</p>
<p>ART. 30 DECADENZA</p>	<p>– Gli Ufficiali di Gara decadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Per dimissioni, a far data dalla presa d'atto da parte della Direzione Arbitrale Canoa; b) Per carenza dei requisiti o per la presenza dei motivi di 	<p>Gli Ufficiali di Gara decadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Per dimissioni, a far data dalla presa d'atto da parte della Direzione Arbitrale Canoa; b) Per carenza dei requisiti o per la presenza dei motivi di

	<p>impedimento previsti dal precedente art. 17, riscontrate dalla Direzione Arbitrale Canoa;</p> <p>c) Per indisponibilità a riprendere l'attività arbitrale comunicata alla Direzione Arbitrale Canoa al termine del periodo massimo consentito di aspettativa.</p> <p>d) Per rinuncia a due gare nello stesso anno solare ritenuta non sufficientemente motivata dalla Direzione Arbitrale Canoa, o per assenze ingiustificate a due gare in un anno.</p> <p>Perdono inoltre la qualifica gli Ufficiali di Gara appartenenti alle categorie degli Aspiranti Arbitri ed Arbitri che dopo la nomina vengono eletti a cariche federali o che infine non siano in grado, per qualsiasi motivo, tranne che a seguito di chiamata alle armi, di svolgere attività arbitrale agonistica per un periodo massimo di tre mesi, anche non consecutivi</p> <p>Decadono infine dal Collegio gli Ufficiali di Gara, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri Onorari, che, salvo casi non sufficientemente motivati, non partecipano a due Assemblee degli Ufficiali di Gara, anche non consecutive.</p> <p>Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla Direzione Arbitrale Canoa, così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva comunicazione di notifica all'interessato.</p>	<p>impedimento previsti dal precedente art. 17, riscontrate dalla Direzione Arbitrale Canoa;</p> <p>c) Per indisponibilità a riprendere l'attività arbitrale comunicata alla Direzione Arbitrale Canoa al termine del periodo massimo consentito di aspettativa.</p> <p>d) Per rinuncia a due gare nello stesso anno solare ritenuta non sufficientemente motivata dalla Direzione Arbitrale Canoa, o per assenze ingiustificate a due gare in un anno.</p> <p>Perdono inoltre la qualifica gli Ufficiali di Gara appartenenti alle categorie degli Aspiranti Arbitri ed Arbitri che dopo la nomina sono eletti a cariche federali o che non siano in grado, per qualsiasi motivo, di svolgere attività arbitrale agonistica per un periodo di almeno di tre mesi, anche non consecutivi. tranne che a seguito di chiamata alle armi <u>o per maternità</u></p> <p>Decadono infine dal Collegio gli Ufficiali di Gara, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri Onorari, che, salvo casi non sufficientemente motivati, non partecipano a due Assemblee degli Ufficiali di Gara, anche non consecutive.</p> <p>Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla Direzione Arbitrale Canoa, così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva comunicazione di notifica all'interessato.</p>
<p>NUOVO ARTICOLO</p>		<p><u>I Giudici Arbitri decaduti che fanno domanda di reinserimento nel Collegio, possono dopo un esame integrativo con uno o più componenti D.A.C. potranno in caso di risultato positivo, essere inseriti nella categoria di Arbitro e potranno dopo due anni agonistici di attività ininterrotta sostenere l'esame per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro</u></p>
<p>ART. 31 – DISCIPLINA</p>	<p>La Direzione Arbitrale Canoa, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia per tutte le controversie rientranti nella loro specifica cognizione, in caso di comportamenti non ritenuti conformi ai principi dettati dal presente Regolamento Arbitrale, può richiamare l'interessato per iscritto, esonerandolo quindi temporaneamente dalle designazioni per le Giurie delle gare da disputarsi in Italia e all'estero se trattasi di Ufficiale di Gara della categoria Giudice Arbitro con abilitazione Internazionale.</p> <p>L'infrazione, ove non sia chiaramente manifesta, deve essere contestata dal Presidente del Collegio all'interessato.</p> <p>A carico dell'Ufficiale di Gara può essere adottato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il richiamo – biasimo formulato per iscritto, comminato nel caso di lieve infrazione. 	<p><u>La Direzione Arbitrale Canoa, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia per tutte le controversie rientranti nella loro specifica cognizione, in caso di comportamenti non ritenuti conformi ai principi dettati dal presente Regolamento Arbitrale, può richiamare l'interessato eventualmente esonerandolo temporaneamente dalle designazioni Nazionali ed Internazionali. L'infrazione, deve essere contestata dal Presidente del Collegio all'interessato con:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il richiamo – biasimo formulato per iscritto, comminato nel caso di lieve infrazione. <p><u>La Direzione Arbitrale Canoa, qualora riscontri e constati che un Ufficiale di Gara non sia motivato ed interessato, non svolga gli incarichi con competenza, potrà, dopo attenta valutazione e con</u></p>

	<p>La Direzione Arbitrale Canoa, qualora riscontrasse e constatasse che un Ufficiale di Gara non si comportasse con motivazione ed interesse, non svolgesse gli incarichi con competenza, potrà, dopo attenta valutazione e con approfondita motivazione scritta, interessare la Commissione di Giustizia e Disciplina per eventuali sanzioni nei confronti dell'Ufficiale di Gara, se il richiamo – biasimo non avesse ottenuto l'effetto desiderato.</p> <p>Secondo la gradualità delle manchevolezze esse potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ritardi nella presenza sul campo o anticipazione nella partenza; b) Comportamento conflittuale con l'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria; c) Assenza ingiustificata a due gare; d) Comportamento conflittuale con gli atleti e/o dirigenti di Società; e) Non compilazione del Rapporto Arbitrale; f) Non comunicare l'assenza alle gare alle quali è stato designato, eludendo le indicazioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa ad ogni inizio stagione. 	<p><u>approfondita motivazione scritta, interessare il Procuratore Federale per eventuali sanzioni nei confronti dell'Ufficiale di Gara, se il richiamo – biasimo non avesse ottenuto l'effetto desiderato.</u></p> <p>Secondo la gradualità le manchevolezze potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ritardi nella presenza sul campo o anticipazione nella partenza; b) Comportamento conflittuale con l'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria; c) Assenza ingiustificata a due gare; d) Comportamento conflittuale con gli atleti e/o dirigenti di Società; e) Non compilazione del Rapporto Arbitrale; f) Non comunicare l'assenza alle gare alle quali è stato designato, eludendo le indicazioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa ad ogni inizio stagione. g) <u>Mancato invio delle designazioni regionali</u>
--	--	---